



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 214 del 2010, proposto da:
Ebewe Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Federica Boldrini, Carlo A. Piria ed Elena Cappellaro, presso la
prima elettivamente domiciliata in Perugia, via Volte della Pace, 9;

contro

Azienda Ospedaliera di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avv. Lietta Calzoni, presso la quale è elettivamente
domiciliata in Perugia, via Bonazzi, 9;

nei confronti di

- Teva Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
e difesa dagli avv.ti Roberto Maria Izzo, Laura Mariani Marini, Giovanni Verusio,
Maria Grazia Medici, con domicilio eletto presso l'avv. Laura Mariani Marini in
Perugia, via Angeloni n. 80/B;
- Pierre Fabre Pharma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonino Ruggiano e Stefano Bernasconi, presso
il primo dei quali è elettivamente domiciliata in Perugia, via Giuseppe Mazzini, 16;

- Sun Pharmaceuticals Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Agostino Magone de Amicis, Nico Moravia, Marco Giustiniani e Iole Ciullo, presso quest'ultima elettivamente domiciliata in Perugia, via Mario Angeloni 80/B;

per l'annullamento

a) della deliberazione del Direttore Generale della Azienda Ospedaliera di Perugia n. 1662 del 2 dicembre 2009 relativamente alla parte recante l'aggiudicazione dei lotti n. 880, 970, 971, 2158, 2159 all'esito della procedura negoziata bandita con la lettera d'invito prot. n. 20406/2762pm del 29/10/09 per la fornitura di "specialità medicinali per l'Azienda Ospedaliera di Perugia e le Aziende Sanitarie della Regione Umbria fino al 30/4/2010 con facoltà di conferma della fornitura per ulteriori 12 mesi";

b) del verbale di gara, Allegato B della deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 1662 del 2 dicembre 2009;

c) per quanto occorra, della stessa lettera d'invito di cui alla lettera a);

d) e di tutti gli atti di gara, loro allegati e, per quanto di ragione, di ogni altro atto e comportamento conseguente, anche se non noto, tra cui i contratti stipulati con le aggiudicatrici e la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia con la quale presumibilmente è stata prorogata a favore delle controinteressate per il periodo 1 maggio 2010-30 aprile 2011 l'aggiudicazione che forma oggetto della presente impugnazione;

e) di ogni altro atto presupposto, ivi inclusi gli atti presupposti generali indicati nelle premesse dell'atto che s'impugna, nonché per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, di Teva Italia S.r.l., di Pierre Fabre Pharma S.r.l. e di Sun Pharmaceuticals Italia S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto da Teva Italia S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione del D.G. dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 1662 del 2 dicembre 2009, relativamente alla parte recante l'aggiudicazione dei lotti nn. 880, 970, 971, 2158, 2159 per la fornitura di specialità medicinali fino al 30 aprile 2010, con possibilità di conferma della fornitura per ulteriori dodici mesi, di cui alla procedura negoziata bandita con lettera di invito del 29 ottobre 2009, chiedendo altresì il risarcimento del danno.

Specifica che il provvedimento in questione riguarda la "riaggiudicazione" della fornitura di alcuni medicinali, già aggiudicati con delibera n. 362 del 26 aprile 2007 a seguito di procedura aperta; essendo intervenuta la scadenza della tutela brevettuale sui principi attivi delle specialità medicinali incluse nei predetti lotti, secondo quanto previsto dall'art. 12 del capitolato speciale, l'Azienda ha attivato la procedura negoziata, invitando le imprese produttrici dei relativi farmaci generici.

Esponde che la lettera d'invito prevedeva, come criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 50 punti per il prezzo, e di 50 punti per la qualità.

In particolare, i 50 punti relativi alla qualità avrebbero dovuto essere assegnati tenendo conto di due parametri, l'uno attinente alla caratteristica del prodotto offerto (polvere pronta o da ricostituire) e l'altro alla caratteristica del

confezionamento (sistema di protezione che in caso di rottura del flacone non permette la fuoriuscita del farmaco, possibile solo per la soluzione pronta).

Rappresenta di avere partecipato alla gara, offrendo, unica fra i concorrenti, solamente medicinali in soluzione pronta ed in confezione dotata di chiusura protetta.

Precisa che nessuno dei lotti suindicati le è stato aggiudicato, aggiungendo di essere risultata seconda graduata nel lotto n. 880, attribuito a Teva Italia, e terza graduata negli altri lotti, aggiudicati rispettivamente a Sun Pharmaceuticals Italia (lotti nn. 970 e 971) ed a Pierre Fabre Pharma (lotti nn. 2158 e 2159).

Lamenta come nessuna comunicazione in ordine all'aggiudicazione sia stata effettuata nei suoi confronti, che è venuta a conoscenza della documentazione di gara (ed in particolare dell'aggiudicazione) in data 29 marzo 2010, a seguito di istanza di accesso; in data 11 maggio 2010 ha effettuato l'informativa in ordine all'intento di proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 243-bis del codice dei contratti pubblici, chiedendo l'intervento in autotutela dell'Amministrazione.

Deduce a sostegno del ricorso il seguente, articolato, motivo di diritto : violazione della lex specialis di gara, sia negli aspetti procedurali che in quelli sostanziali; violazione dei principi generali di trasparenza, legalità e correttezza del procedimento di scelta del contraente; eccesso di potere per omessa o carente ed erronea valutazione degli elementi rilevanti per la comparazione delle offerte, travisamento dei fatti, difetto assoluto od insufficiente e contraddittorietà di motivazione.

A) La Commissione di gara ha anzitutto violato le modalità con cui la lettera di invito, peraltro anch'essa fatta oggetto di gravame, imponeva di pervenire alla determinazione dell'offerta più vantaggiosa; in particolare, dovevano prima essere attribuiti i punteggi qualitativi, per poi procedersi all'assegnazione dei punteggi relativi al prezzo, in conformità di un principio generale applicabile a tutte le gare

pubbliche al fine di evitare che la conoscenza, da parte della Commissione, degli elementi economici dell'offerta sia suscettibile di influenzare la valutazione degli elementi tecnici dell'offerta.

Si evince dal verbale di gara come, al contrario, il responsabile del procedimento abbia aperto il plico contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica.

B) La Commissione di gara è incorsa in un palese travisamento dei fatti per quanto riguarda i lotti 2158 e 2159, valutando l'offerta di Ebewe Italia come se avesse avuto ad oggetto prodotti in confezione non protetta, attribuendole il punteggio qualitativo di 44, mentre, trattandosi di confezione protetta, il punteggio doveva essere pari a 50.

C) La lettera di invito riconosceva alla Commissione giudicatrice un'ampia discrezionalità tecnica ai fini dell'attribuzione dei cinquanta punti relativi al criterio qualità; la Commissione avrebbe dovuto esercitarla stabilendo preventivamente dei criteri in relazione a ciascun sub-parametro, od almeno fornendo adeguata motivazione.

D) La discrezionalità tecnico-valutativa è stata comunque esercitata in modo irragionevole, senza tenere conto neppure dell'autovincolo che la stessa Amministrazione si era data; il riferimento è, in particolare, alla nota in data 16 settembre 2009 con cui la Direzione della Farmacia Ospedaliera aveva manifestato la specifica esigenza che, a prescindere dal prezzo, l'aggiudicazione fosse disposta in favore del prodotto offerto in soluzione pronta, e con la confezione dotata di un meccanismo di sicurezza idoneo a prevenire la fuoriuscita del farmaco in caso di rottura accidentale del flacone.

Tale indicazione risulta disattesa in sede di gara, ove i punteggi sono stati attribuiti secondo i seguenti criteri : 26 punti, cioè la sufficienza, ai prodotti in polvere da

ricostituire, e quindi a tutti; ulteriori 18 punti ai prodotti in soluzione pronta; solamente ulteriori 6 punti ai prodotti con confezionamento protetto.

Si sono costituite in giudizio l'Azienda Ospedaliera di Perugia e le controinteressate Teva Italia S.r.l., Pierre Fabre Pharma S.r.l. e Sun Pharmaceuticals S.r.l., eccependo l'irricevibilità, almeno parziale, del ricorso, l'inammissibilità per carenza di interesse, in ragione del mancato superamento della prova di resistenza, e comunque la sua infondatezza nel merito.

Teva Italia S.r.l. ha altresì proposto ricorso incidentale avverso il verbale della Commissione di gara allegato B della deliberazione n. 1862 del 2 dicembre 2009, nella parte in cui, con riferimento al lotto n. 880, pur aggiudicandole l'appalto, non le ha riconosciuto ulteriori sei punti nella valutazione tecnica del farmaco "fludarabina", spettanti per avere offerto un prodotto provvisto di protezione esterna.

All'udienza del 6 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. - Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di irricevibilità del ricorso (consegnato per la notifica il 20 maggio 2010), svolta con precipuo riferimento alle censure sub A) e C), nella considerazione che la società deducente era a conoscenza del fatto che il punto 6 della lettera di invito non prevedeva la suddivisione della documentazione di gara, ed in particolare dell'offerta tecnica e di quella economica, in separati plichi, e che neppure erano predeterminati i sub-punteggi relativi ai parametri del criterio valutativo, con la conseguenza che decorreva dalla data del 15 o del 17 marzo 2010, rispettivamente di sottoscrizione e di presentazione dell'istanza di accesso agli atti di gara, il termine per proporre ricorso avverso la *lex specialis*, dandosi nell'istanza atto della conoscenza dell'intervenuta deliberazione di aggiudicazione.

L'eccezione, pur nella serietà delle argomentazioni che la sorreggono, non appare meritevole di positiva valutazione, e deve pertanto essere disattesa.

Non ignora il Collegio, a prescindere, per il momento, dalle peculiarità della vicenda, che ne richiedono un attento inquadramento, l'esistenza di un duplice indirizzo giurisprudenziale in ordine al *dies a quo* per l'impugnativa; da una parte, si sostiene che il termine decorra dalla conoscenza del provvedimento, che si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali quali l'autorità emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo, senza che sia necessaria la compiuta conoscenza della motivazione e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 22 settembre 2009, n. 5639; Sez. V, 26 gennaio 2009, n. 367); altra parte della giurisprudenza sostiene che ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento non basta la mera notizia della sua esistenza e del suo carattere sfavorevole per il destinatario, occorrendo conoscerne il contenuto per poter valutare se l'atto è illegittimo o meno, con la conseguenza che laddove l'Amministrazione comunichi l'esistenza di un provvedimento sfavorevole, senza la motivazione posta a corredo, il destinatario ha una mera facoltà, non un onere, di impugnare subito l'atto per poi proporre i motivi aggiunti, ma bene può attendere di conoscere la motivazione dell'atto per potere, una volta avuta conoscenza del contenuto, e quindi dell'effetto lesivo, valutare se impugnarlo o meno (esemplificativamente, Cons. Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2007, n. 522).

I due orientamenti enunciati, caratterizzati dalla differente intensità attribuita alla nozione di piena conoscenza, devono essere adattati alle specifiche fattispecie; nella vicenda in esame non può trascurarsi che è mancata la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione nei confronti della ricorrente, prevista dall'art. 79, comma 5, del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163).

E' pur vero che, *ratione temporis*, non si applica alla fattispecie l'art. 79, comma 5, come novellato dal d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53 (di recepimento della seconda direttiva ricorsi), divenuto perno di operatività della c.d. clausola di *stand still* (termine dilatorio per la stipulazione del contratto), ma comunque, anche nel regime antecedente, l'obbligo di comunicare tempestivamente l'aggiudicazione, e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, descriveva il sistema di legale conoscenza dell'aggiudicazione (così Cons. Stato, Sez. VI, 11 novembre 2008, n. 5624).

Nel descritto contesto, l'omissione di tale adempimento non incide(va) sulla legittimità dell'aggiudicazione, ma sulla decorrenza del termine per l'impugnazione (T.A.R. Lazio, Latina, 19 aprile 2010, n. 539). Se dunque la vecchia previsione dell'art. 79, comma 5, del codice dei contratti non rendeva l'aggiudicazione provvedimento recettizio, certamente deve ritenersi idonea, a pena di un grave *vulnus* del sistema, ad incidere sulla decorrenza del termine di impugnazione dell'aggiudicazione, prefigurando un sistema di legale conoscenza, presupponente la cognizione del contenuto del provvedimento.

Ne deriva, con riguardo al caso di specie, che, al di là delle generica formulazione dell'istanza di ostensione documentale datata 15 marzo 2010, che non consente di inferire con certezza la sicura conoscenza, da parte della ricorrente, dell'intervenuta aggiudicazione, in ogni caso tale (ipotetica) conoscenza, non derivante dalla comunicazione qualificata di cui all'art. 79, comma 5, del d.lgs. n. 169 del 2006, non era in grado di far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l'impugnazione del provvedimento.

2. - Procedendo alla disamina del merito del ricorso, con il primo sub-motivo si contestano le modalità di svolgimento del procedimento di gara, ed in particolare l'esame congiunto dell'offerta tecnica e di quella economica, in spregio al principio

generale secondo cui le valutazioni qualitative devono precedere quelle economiche per non esserne influenzate.

La censura è fondata, e meritevole di positiva valutazione, nei termini che seguono. In primo luogo, occorre riconoscere che il lamentato vizio del procedimento si ricollega, invero, ad un vizio della lettera di invito, dalla cui interpretazione (in particolare del punto 6) non è possibile trarre una chiara regola che imponga l'inserimento dell'offerta economica e dell'offerta tecnica in buste separate e sigillate.

E' principio consolidato quello per cui in sede di procedimento di gara la valutazione delle offerte tecniche, per il suo carattere discrezionale, deve precedere l'esame delle offerte economiche; tale regola risulta espressamente codificata dall'art. 91 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 per l'affidamento di lavori pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma ha portata generale e pertanto trova applicazione anche nelle procedure di affidamento degli appalti di servizi e di forniture, in ragione della comune esigenza di evitare che la conoscenza, da parte della Commissione giudicatrice, degli elementi economici dell'offerta ingeneri o comunque sia suscettibile di influenzare la valutazione degli elementi tecnici dell'offerta stessa (tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2001, n. 192; Sez. V, 16 novembre 2005, n. 6391; Sez. V, 25 luglio 2006, n. 4657).

Il fondamento giuridico di tale principio è, in definitiva, l'imparzialità, in quanto finalizzato ad evitare che, in presenza di un criterio di aggiudicazione implicante valutazioni tecnico-discrezionali, il sereno ed obiettivo esame delle offerte tecniche possa essere pregiudicato dalla conoscenza degli elementi economico-finanziari dell'offerta.

Occorre a questo punto precisare che il carattere viziato della *lex specialis* preclude la possibilità della c.d. eterointegrazione negoziale, mediante l'inserzione automatica nel regolamento delle clausole stabilite imperativamente dalla legge

(artt. 1339 e 1419 del c.c.), risultando tale principio inapplicabile alla materia controversa, configurandosi il bando di gara, al pari della lettera di invito, alla stregua di provvedimento amministrativo, insuscettibile di integrazione.

Detto in altri termini, al regolamento di gara non risulta applicabile il principio dell'inserzione automatica di clausole imposte dalla legge, in quanto quest'ultima è giustificata solamente dall'esigenza, inconfigurabile nella fase procedimentale di scelta del contraente dell'Amministrazione, di prevedere un meccanismo che garantisca l'applicazione ai contratti già stipulati delle norme inderogabili che impongono il contenuto delle obbligazioni e dei diritti nascenti dall'accordo e la contestuale conservazione della validità e dell'efficacia di quest'ultimo (esattamente in termini Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2003, n. 35).

Milita nel senso della non operatività della eterointegrazione della *lex specialis* della gara anche la considerazione che il procedimento di valutazione comparativa concorrenziale è informato al *favor participationis*, con il corrispondente obbligo delle Stazioni appaltanti di indicare in modo chiaro e preciso i termini e le condizioni per la partecipazione alla procedura; ne deriva come logico corollario che debbono essere espressamente previste le cause di esclusione, da intendere in senso restrittivo (in termini T.A.R. Sardegna, Sez. I, 14 marzo 2009, n. 311).

3. - Poste queste premesse, occorre osservare come effettivamente la Commissione giudicatrice, al momento della valutazione delle offerte sotto il profilo qualitativo, abbia avuto la possibilità di conoscere anche il contenuto delle offerte economiche presentate da (quasi tutte le) imprese concorrenti; il che comporta, con i limiti che poi si andranno ad evidenziare, l'illegittimità dell'aggiudicazione.

Né appare risolutivo sostenere, come fanno le parti resistenti, che dal verbale di gara non è dato evincere che l'offerta economica sia stata esaminata prima delle offerte tecniche, in quanto ciò che inficia la regolarità della procedura, vulnerando

la *par condicio* tra i concorrenti e dunque l'imparzialità, è la possibilità, ancorché remota ed eventuale, di conoscenza preventiva dell'offerta economica.

A ben considerare, il vizio riscontrato nel *modus procedendi* seguito dalla Commissione, dipendendo dalla stessa lettera di invito, impone l'annullamento anche della *lex specialis*, fatta oggetto di gravame, con conseguente necessità di rinnovare il procedimento di gara sin dalla fase della presentazione delle offerte. Del resto, il principio di conservazione dei valori giuridici non può operare nel caso di specie anche in considerazione del fatto che si verte in presenza di un'aggiudicazione basata su apprezzamenti discrezionali, richiesti dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Cons. Stato, Sez. V, 21 gennaio 2002, n. 340; Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3617; Sez. V, 14 settembre 2010, n. 6695).

4. - Può peraltro ritenersi che, proprio in applicazione del canone *dell'utile per inutile non vitiatur*, debba rimanere esente dall'effetto demolitorio della pronuncia di annullamento l'aggiudicazione, in favore di Teva Italia S.r.l., del lotto n. 880, avendo detta controinteressata partecipato alla gara presentando l'offerta tecnica e quella economica in buste separate e chiuse, come riconosce la stessa Azienda resistente, con un onere di diligenza non richiesto dalla *lex specialis*, ma idoneo ad escludere che possano ritenersi pregiudicati, anche in assenza di ogni allegazione al riguardo, i fondamentali principi del rispetto delle regole di gara e della correlata *par condicio*, che tale rispetto garantisce.

L'illegittimità parziale è, del resto, postulabile, caratterizzandosi l'aggiudicazione gravata come atto plurimo, concettualmente distinguibile in una pluralità di atti contestuali che conservano la propria individualità e che hanno specifici destinatari.

Al contrario, l'esigenza di riedizione integrale del procedimento di gara rende irrilevante l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancato superamento della

prova di resistenza, sollevata dalle controinteressate Pierre Fabre Pharma S.r.l. e Sun Pharmaceuticals S.r.l. relativamente ai lotti loro aggiudicati.

5. - L'accoglimento della esaminata censura, imponendo la rinnovazione del procedimento di gara, per il suo carattere assorbente, esime altresì il Collegio dalla disamina degli altri motivi, come pure del ricorso incidentale di Teva Italia S.r.l.

6.- Per quanto concerne, infine, la domanda di risarcimento del danno in forma specifica, od, in subordine, per equivalente, formulata, in termini generici, nell'atto di ricorso, ritiene il Collegio di dover ribadire che tale materia è regolata dal principio dell'onere della prova, con la conseguenza che il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria (danno, nesso di causalità, colpa).

Occorre però porsi il problema della sorte dei contratti di fornitura dei farmaci ed emoderivati, prorogati, per il periodo che va dall'1 maggio 2010 al 30 aprile 2011, dalla delibera direttoriale n. 409 del 31 marzo 2010 a seguito dell'annullamento parziale dell'aggiudicazione, anche alla stregua di quanto disposto dagli artt. 245-bis e seguenti del codice dei contratti pubblici, ed, oggi, degli artt. 121 e seguenti del c.p.a., norme processuali che, in difetto di disposizioni transitorie, risultano di immediata applicazione ai giudizi in corso (Cons. Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759; T.A.R. Lombardia, Sez. I, 17 maggio 2010, n. 1524).

A questo riguardo, il vizio che inficia l'aggiudicazione sarebbe, in astratto, riconducibile nell'ambito della previsione dell'art. 245-bis del codice dei contratti pubblici, *melius* dell'art. 121 del c.p.a., norme disciplinanti l'inefficacia del contratto in casi di gravi violazioni, in ragione dell'intervenuta stipulazione dei contratti (non agli atti, ma verosimilmente risalenti, secondo quanto allegato negli scritti difensivi, alla prima decade di gennaio 2010) senza rispettare il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 10, del d.lgs n. 163 del 2006, non decorso per la mancata comunicazione dell'aggiudicazione. Occorre peraltro considerare, come si è già in

precedenza, ad altri fini, osservato, che l'art. 11, comma 10, disciplinante la c.d. "sospensione sostanziale", non è applicabile, *ratione temporis*, al presente procedimento di gara.

Ciò induce ad assumere come parametro di riferimento, comunque in presenza di una domanda di risarcimento in forma specifica, l'art. 245-ter del codice dei contratti, ovvero l'art. 122 del c.p.a., norme che delineano un regime di "inefficacia facoltativa" del contratto in tutti i casi di annullamento dell'aggiudicazione.

Le disposizioni da ultimo indicate si limitano a dettare dei criteri, invero alquanto eterogenei, per orientare la decisione del giudice sulla pronuncia di inefficacia; ma appare inferibile in modo sufficientemente chiaro, seppure *a contrariis*, che detta pronuncia debba essere adottata ove il vizio dell'aggiudicazione accertato comporti l'obbligo di rinnovare la gara, come accade, appunto, nel caso di specie.

L'inefficacia dei contratti stipulati per i lotti nn. 970, 971, 2158 e 2159 dovrà decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, ritenendo salvi gli effetti finora maturati.

7. - In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, nei sensi di cui alla presente motivazione, con conseguente annullamento della lettera di invito, e, parzialmente, dell'aggiudicazione; deve essere altresì dichiarata l'inefficacia dei contratti stipulati per i lotti nn. 970, 971, 2158 e 2159.

Le spese di giudizio seguono, come per regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie in parte, con conseguente annullamento degli atti impugnati, nei limiti di cui alla motivazione, e dichiara inefficaci i contratti relativi ai lotti nn. 970, 971, 2158 e 2159 stipulati tra

l'Azienda Ospedaliera di Perugia e le controinteressate Pierre Fabre Pharma S.r.l. e Sun Pharmaceuticals S.r.l.

Condanna l'Azienda Ospedaliera alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro tremila/00 (3.000,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Luigi Cardoni, Presidente FF

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/10/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Addi' _____ copia conforme del presente provvedimento e' trasmessa a:

IL FUNZIONARIO